

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 634)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 23 aprile 1969 (V. Stampato n. 711)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**col Ministro del Tesoro**

**e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Sanità**

(ZELIOLI LANZINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 aprile 1969*

---

Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro-studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.

Il programma è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche col Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorità, il completamento di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte formulate dalle regioni, ove costituite, o dai comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo.

Le regioni, ove costituite, o i comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presentano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi, indicati prioritariamente, da effettuare nei rispettivi territori.

La composizione del comitato regionale per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è integrata con il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Alle riunioni dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio.

## Art. 2.

Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, sulle spese previste

dal programma di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato, per gli anni finanziari 1969 e 1970 in lire 3 miliardi annui.

Il finanziamento previsto dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, numero 574, ed all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

#### Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82.

Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta l'approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la concessione di contributi è subordinata all'ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.

#### Art. 4.

Per la realizzazione di lotti funzionali di ospedali nonchè di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ovvero per il loro completamento, allorchè i relativi importi di spesa superino quelli ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, è in facoltà dei provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, di

disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso.

Le integrazioni ai sensi del precedente comma non possono superare la spesa complessiva prevista in programma per ciascuna opera.

Per le integrazioni di cui al presente articolo i provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, possono utilizzare promesse di contributi relative ad opere ospedaliere per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera dovrà esprimere i pareri di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici procederà alla reintegrazione dei contributi così impiegati con impegno sugli stanziamenti del bilancio dell'anno finanziario successivo.

#### Art. 5.

Presso il Ministero della sanità è istituito il centro-studi, con funzioni di collaborazione tecnica con il Ministro della sanità, in materia di predisposizione e di attuazione del programma economico nazionale, per quanto attiene alla parte di competenza del Ministero stesso.

#### Art. 6.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro-studi. Di concerto con i Ministri competenti, può destinarvi anche personale appartenente ad amministrazioni diverse dall'amministrazione della sanità.

Il Ministro della sanità può affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a società ed associazioni non riconosciute,

con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Può, inoltre, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, in deroga alle norme di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dai commi precedenti sono determinate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro della sanità può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero nelle materie affidate alla collaborazione tecnica del centro-studi.

#### Art. 7.

Al presidente e ai componenti dei comitati previsti dagli articoli 28, 30 e 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spettano le indennità e i compensi nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il Ministro della sanità determinerà annualmente con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti delle somme stanziare, il fabbisogno finanziario necessario per il normale funzionamento degli organi di cui al precedente comma.

#### Art. 8.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Alla spesa per il funzionamento del centro-studi e dei comitati per la programmazione ospedaliera, valutata in lire 1.000 mi-

lioni annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo numero 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, ferma restando la quota di lire 5 miliardi di cui all'articolo 124 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.